



DETERMINAZIONE

Oggetto: INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 58 e 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE CON UNICO OPERATORE, NELL'AMBITO DEL QUALE SARANNO POI AFFIDATI CONTRATTI SPECIFICI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DA IMPIEGARE PER LE NECESSITÀ DI CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE DELL'AIFA – CIG 8291658CA1 - CUI S97345810580201900001

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale connessa alla pandemia da COVID-19 e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi in data 4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e in data 1 e 10 aprile 2020, contenenti, questi ultimi, disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare, l'articolo 103, comma 1, secondo cui *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*;

Visto il decreto-legge n. 23 del 08 aprile 2020, rubricato *“Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”*, e, in particolare l'art 37 a tenor del quale *“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”*;

Vista la Delibera n. 312 del 9 aprile con la quale l'ANAC, considerata la necessità, per le stazioni appaltanti di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50/2016, ritenuti essenziali, dispone che per le *“procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte, le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti”*;

Preso atto di quanto precisato dall'ANAC sul proprio sito istituzionale in data 20 aprile 2020 e precisamente che *“Mai chiesta alle stazioni appaltanti la sospensione delle procedure di gara durante l'emergenza sanitaria. In riferimento ad erronee interpretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara in concomitanza con l'emergenza sanitaria (delibera 312/2020) l'Autorità nazionale anticorruzione precisa di non avere mai chiesto la sospensione di dette procedure. In considerazione della situazione attuale, Anac si è limitata a suggerire “l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”. Al contrario, tale è la preoccupazione circa possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, che l'Autorità con la segnalazione 4/2020 ha sollecitato Governo e Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della cd. “fase 2”, in modo da scongiurare che l'applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore. Ne consegue pertanto che eventuali interpretazioni difformi, relative a una presunta richiesta di rinvio delle procedure di gara da parte dell'Autorità, è da considerarsi destituita di ogni fondamento.”*;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii.;

Visti, in particolare, gli art. 35, 54 comma 1 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 che regolano l'adozione della procedura aperta per il caso di accordi quadro e appalti pubblici di valore superiore ad € 214.000,00 oltre IVA;

Visto l'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che, a seguito della conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, gli appalti siano aggiudicati entro i limiti delle condizioni (prezzo, quantità, ecc.) fissate nell'accordo quadro stesso;

Visti, altresì, gli artt. 38, 39, 52, 40, 44, 58 e 85 del D. Lgs. 50/2016 che favoriscono il ricorso a procedure di gara svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione in ossequio ai principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia e che prevedono che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione, compreso le acquisizioni delle offerte, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici a partire dal 18 ottobre 2018, nonché che possono essere affidate da parte delle stazioni appaltanti a centrali di committenza le attività di committenza ausiliarie citate all'art. 3, comma 1, lettera m) punto 1) del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, sottoscritto in data 14 novembre 2019 tra ARIA SpA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e AIFA, che autorizza l'utilizzo da parte dell'Agenzia della piattaforma telematica di negoziazione "*Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia*" per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per la parte vigente;

Visti gli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 sulla nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù dei quali è prevista la costituzione presso l'ANAC di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici;

Viste, in particolare, le Linee Guida ANAC n. 5 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*";

Visto l'art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (G.U. 17/06/2019, n. 140), recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", che ha disposto che fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Visto il comunicato del Presidente del 17 luglio 2019, con il quale l'ANAC, preso atto del sopra citato intervento normativo, ha differito al 31/12/2020 il termine di inizio dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara;

Considerato, pertanto, che alla data odierna si applica il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici in virtù del quale è possibile fare ricorso per la procedura in argomento a commissari "interni" non iscritti all'Albo e ai quali non è dovuto alcun compenso;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile Unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli in ambito ICT;

Visto il Regolamento di contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in G.U. del 30 dicembre 2019 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Vista la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento e ss.mm.ii.;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 264 del 18 marzo 2020 recante "*Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020-2021, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*";

Visto il budget per l'anno 2020 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 27 del 5 dicembre 2019;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 36;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, gli articoli 30 e ss. di detto decreto;

Vista la determinazione del Direttore Generale 29 settembre 2011, n. 207, come modificata dalla determinazione del Direttore Generale 6 febbraio 2013, n. 130, recante "*Direttiva generale per la definizione delle procedure di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, di conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ovvero per l'attivazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato*";

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9-duodecies del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 6 agosto 2015 e ss.mm.ii. (con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Agenzia nel numero di 630 unità), sono state

bandite dall’Agenzia, a decorrere dal 2017, procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale, alcune delle quali ancora in corso di svolgimento;

Preso atto, quindi, del numero di risorse che sono ancora da assumere per completare la dotazione organica, come indicato dall’Ufficio Gestione e trattamento giuridico di AIFA nell’Allegato 1 al “Modulo di richiesta acquisti previsti nel budget” in appresso citato;

Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale connessa alla pandemia da COVID-19 e le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell’epidemia tra le quali, in particolare, quelle di cui ai decreti legge n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 23 dell’8 aprile 2020;

Tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, secondo il quale lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono state sospese per sessanta giorni;

Considerato, altresì, che, oltre alle funzioni originariamente assegnate all’AIFA dalla legge istitutiva, all’Agenzia sono state nel tempo attribuite ulteriori funzioni ai sensi, tra l’altro, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 di attuazione della direttiva 2011/62/UE, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e della legge 11 gennaio 2018, n. 3 in materia di sperimentazione clinica di medicinali;

Visto in merito, da ultimo anche l’art. 40 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “*Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVID*”, che prevede un coinvolgimento attivo dell’Agenzia nell’ambito dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus, con il compito di valutare tutte le sperimentazioni cliniche sui medicinali nonché i programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, con un’ulteriore considerevole implementazione delle attività dell’Agenzia avuto riguardo al numero e all’urgenza di detti studi clinici sperimentali, osservazionali e programmi di uso terapeutico compassionevole;

Preso atto, inoltre, dei dati forniti dall’Ufficio gestione e trattamento giuridico dell’Agenzia circa le assenze di personale riscontrate nell’anno 2019 per maternità, aspettativa, comandi out, part-time, congedi, congedi straordinari ex D. Lgs. n. 151/2001, come indicati nell’Allegato 1 al “Modulo di richiesta acquisti previsti nel budget” in appresso citato;

Visto che, come previsto dall’art. 54, comma 3, del CCNL Comparto funzioni centrali, l’Agenzia, al pari delle altre amministrazioni, può stipulare annualmente contratti di somministrazione a tempo determinato, nel limite del 20% del personale di comparto a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione;

Considerato, pertanto, che, essendo il personale di comparto presente in servizio al 1° gennaio 2020 pari a n. 297 unità, è possibile stipulare contratti annuali di somministrazione a tempo determinato per massimo n. 59 unità, come indicato dall’Ufficio Gestione e

trattamento giuridico di AIFA nell'Allegato 1 al "Modulo di richiesta acquisti previsti nel budget" in appresso citato;

Visto l'Accordo Quadro CIG 723196999B, rep. n. 36/2018, sottoscritto in data 9 luglio 2018 da AIFA e ORIENTA S.p.A., all'esito della procedura di gara indetta con determinazione direttoriale n. 2030 del 12 dicembre 2017 e aggiudicata con determinazione direttoriale n. 849 del 29 maggio 2018, nell'ambito del quale possono essere sottoscritti contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA;

Considerato che l'importo complessivo massimo, pari a € 5.027.161,50 oltre IVA e IRAP, previsto dal predetto Accordo Quadro è in via di esaurimento e che, tuttavia, per le ragioni sopra esposte perdura l'esigenza dell'Agenzia di fare ricorso all'utilizzo di personale somministrato per le proprie necessità di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Visto il "Modulo di richiesta acquisti previsti nel budget", trasmesso in data 24/04/2020 prot. n. 46898/P e assunto al prot. n. 51721/A del 08/05/2020 dall'Ufficio gestione e trattamento giuridico dell'Agenzia, con il quale - al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionale dell'Agenzia - è stata richiesta l'indizione di una procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro, di durata biennale e di importo di € 5.400.782,83 (cinquemilioniquattrocentomilasettecentottantadue/83) oltre IVA e IRAP come per legge, per l'erogazione dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto, in particolare, l'Allegato 1 al predetto Modulo nel quale è descritta in dettaglio la modalità di determinazione sia dell'importo contrattuale sia del numero massimo di personale somministrato da utilizzare, in parte, per la sostituzione del personale di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ad esempio per maternità, aspettativa, etc. (nel numero di unità calcolato sulla base delle assenze riscontrate nell'anno 2019), in parte, per sopperire alla carenza di personale esclusivamente nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del sopra citato art. 9-*duodecies* del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (nel numero dei posti rimasti vacanti nella dotazione organica relativamente alle Aree III e II);

Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" in data 08/05/2020 n. 45/2020 attestante la copertura;

Tenuto conto che le spese relative alla somministrazione di lavoro dell'Aifa sono sostenute con il ricorso alle risorse dell'Agenzia di cui all'art. 48, comma 8, lett. c) e c bis) della sua legge istitutiva;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 88909 del 27 ottobre 2010, indirizzata all'Aifa, secondo la quale le spese finanziate con le entrate derivanti da contratti stipulati ai sensi del richiamato art. 48, comma 8, lett. c) e c bis) possono considerarsi escluse dal calcolo del limite di spesa";

Considerato che non è possibile approvvigionarsi di detti servizi di somministrazione lavoro tramite gli strumenti messi a disposizione da CONSIP SpA;

Ritenuto, quindi, opportuno indire una gara svolta con modalità telematica a procedura aperta ai sensi degli artt. 54, commi 1 e 3, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore, nell'ambito del quale saranno poi affidati, nei limiti di € 5.400.782,83 (cinquemilioniquattrocentomilasettecentottantadue/83), oltre IVA e IRAP come per legge, contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le posizioni di Area III e Area II da impiegare per le sopra citate necessità di carattere temporaneo o eccezionale dell'AIFA;

DETERMINA

Art. 1 (indizione)

1. Si autorizza l'indizione di una gara svolta con modalità telematica a procedura aperta ai sensi degli artt. 54, commi 1 e 3, 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le posizioni di Area III e Area II, da impiegare per le necessità di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale dell'AIFA.
2. L'Accordo Quadro avrà validità dalla data di sottoscrizione dello stesso e durata di mesi ventiquattro, salva la facoltà dell'AIFA di richiedere all'aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione dei servizi oggetto della presente procedura, ove non esauritosi nell'arco dei ventiquattro mesi di durata contrattuale, fermo restando il limite di durata di cui all'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 ove ne sussistano le condizioni.

3. L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 (criteri di individuazione della commissione giudicatrice)

1. La valutazione delle offerte **dal punto di vista tecnico ed economico** sarà effettuata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una Commissione giudicatrice interna all'AIFA, nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della gara.
In particolare, i membri, ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
 - b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
- e) aver lavorato in uno dei seguenti settori/strutture cui afferisce l'oggetto della gara, trattandosi di servizi trasversali a tutta l'Agenzia:
Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure dell'Agenzia ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati, purché pertinenti l'oggetto della gara;
- f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
- g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice degli appalti pubblici.

Per quanto concerne la nomina delle commissioni giudicatrici di tutte le procedure di gara indette dall'AIFA, la verifica delle autodichiarazioni presentate dai commissari in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari avverrà a campione, applicandosi l'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari"*, nonché ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 in virtù del quale *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."*

4. E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.
5. I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.
6. Vengono individuati la piattaforma Sintel, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari, che ne facciano richiesta, di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni nonché per garantire la pubblicità e trasparenza delle sedute pubbliche che si dovessero tenere "a distanza".

7. La durata dei lavori della commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 6 mesi, salvo diverse esigenze dell'AIFA eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata per la valutazione delle offerte tecniche e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

Art. 3
(compiti del RUP)

1. L'**esame della correttezza della documentazione amministrativa** prodotta dagli offerenti in sede di gara, avverrà a cura dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio sotto il coordinamento e controllo del RUP, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate da detto Ufficio.
2. Al RUP è demandato, ove necessario, l'espletamento della **procedura di soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Dell'esito delle attività sopra descritte verrà data, a cura del RUP, debita e tempestiva comunicazione alla Commissione Giudicatrice.

Art. 4
(autorizzazione alla spesa)

1. Il valore complessivo è pari ad € 5.400.782,83 (cinquemilioniquattrocentomilasettecentottantadue/83) oltre IVA e IRAP come per legge.
2. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo di versamento del contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, come disposto dalla stessa Autorità con Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, pari a € 800,00 (ottocento/00).
3. La spesa relativa alla procedura di gara graverà sul budget pro quota degli anni 2021 e 2022.
4. L'indizione della procedura di gara comporta, altresì, la copertura delle spese derivanti dall'assolvimento degli oneri di pubblicità legale di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la pubblicazione del Bando di gara sulla GUE, GURI, n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali.
Tali spese, quantificate con separata Determina autorizzativa, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario come previsto dalla normativa vigente.

Art. 5
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF) e sul sistema di *e-procurement* SINTEL all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 22/05/2020

Il Direttore Generale

Nicola Magrini



Allegato:

1. "Modulo di richiesta acquisti previsti nel budget" e allegati.

Publicato sul profilo del committente in data 03/06/2020

All'Ufficio Contabilità e Bilancio

 e, cc All'Ufficio Attività negoziale e gestione
 del patrimonio
 SEDE

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET		
Data della richiesta	Ufficio/Unità Richiedente	
	Gestione e trattamento giuridico	
Tipologia acquisto richiesto	BENI	X SERVIZI
		LAVORI
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO RICHIESTO (allegare eventuale relazione o capitolato tecnico)		
Accordo Quadro, di durata biennale, per servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.		
Durata prevista dell'acquisto	Da: 01/01/2021 A: 31/12/2022	
MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO		
Es: carenza di professionalità/strutture interne; l'acquisto non si sovrappone ad altri già effettuati; etc.)		
<p>La presente richiesta è motivata dalla necessità di garantire l'espletamento delle funzioni dell'Agenzia attraverso l'utilizzo di personale somministrato, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, per la sostituzione del personale assente con conservazione del posto di lavoro quale, a mero titolo esemplificativo, personale assente per maternità, aspettativa, etc. (nel numero di unità calcolato sulla base delle assenze riscontrate nell'anno 2019, All. 1), oltre che in considerazione dell'ampliamento della dotazione organica dell'Agenzia, già di n. 389 unità, determinata nel numero di 630 unità dall'art. 9-duodecies del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, (con riferimento al numero dei posti rimasti vacanti nella dotazione organica relativamente alle Aree III, e II, a seguito delle procedure concorsuali All.1).</p> <p>Si allegano, inoltre, inquadramenti e profili professionali di Area III-F1, Area II-F2, che rivestono carattere puramente esemplificativo (All. 2).</p>		
Spesa prevista (I.V.A. ed oneri inclusi):	€. 5.400,782,83 più IVA ed IRAP come per legge.	
URGENZA:	X SI	NO
MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA		
Scadenza al 23/07/2020 dell'Accordo Quadro stipulato in data 24/07/2018 con Orienta S.p.A.		

FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RICHIEDENTE

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio gestione e trattamento giuridico

Dott. Antonino LaganàFirmato digitalmente da:LAGANA' ANTONINO
Ruolo:Dirigente
Organizzazione:AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data:24/04/2020 16:44:06**NOTE ALLA RICHIESTA**
(da compilarsi a cura della Sezione "Valutazione limiti di spesa pubblica")**NOTE ALLA RICHIESTA**

VERIFICA SEZIONE "Valutazione limiti di spesa pubblica"	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio <i>(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)</i>
Data ricezione: Sigla: Esito verifica: negativo positivo	
VERIFICA SEZIONE "Programmazione e Controllo economico-gestionale"	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio <i>(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)</i>
Data ricezione: Sigla: Esito verifica: negativo positivo senza riallocazione risorse con riallocazione risorse (<i>valutazione DG</i>)	

**VALUTAZIONE
DIRETTORE GENERALE**

(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa)

Il Direttore Generale, preso atto de:

- la richiesta presentata dall'Ufficio/Unità _____,

in data __/__/____, prot. n. _____;

- l'istruttoria con cui è stata positivamente verificata, al fine di finanziare l'acquisto richiesto, la possibilità di procedere ad una eventuale riallocazione di risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa ancora non utilizzate;

ritiene che l'acquisto proposto sia **NECESSARIO** **NON NECESSARIO**.

Pertanto, il Direttore Generale, dà mandato al Dirigente dell'Ufficio Contabilità e

Bilancio a:

avviare la fase negoziale;

comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell'Ufficio/

Unità richiedente responsabile del centro di costo.

Roma, li __/__/____

Il Direttore Generale

Oggetto: Quantificazione costo del lavoro per acquisizione di personale interinale da utilizzare sulla base delle risorse interne potenzialmente assenti (preventivati su quelle temporaneamente assenti alla data del 31 dicembre 2019 a titolo di aspettativa non retribuita, part time verticale, comandi out, maternità, congedo straordinario) e/o di risorse che sono ancora da assumere per completare la dotazione organica.

Di seguito si spiega il procedimento per **calcolare il numero del personale** indicato per ciascuna area e per il quale è stato moltiplicato il valore del costo del lavoro pro capite nel biennio è stato così individuato :

A. nell' AREA III sono state individuate n. 293 unità da considerare per il calcolo del costo come fascia retributiva di partenza cioè F1

Le 24 unità sono state ricavate dalla seguente proporzione:

293 (unità di ruolo nel comparto): 44 (unità temporaneamente/potenzialmente assenti nel comparto) =
158 (unità di ruolo di area III) : x

x = 24 ;

Alle 24 unità sono state sommate 13 unità per carenza nella dotazione organica = 37 (ridotte a 36 per l'applicazione del tetto del 20%)

B. nell' AREA II sono state individuate n. 127 unità da considerare per il calcolo del costo come fascia retributiva F2

Le 19 unità sono state ricavate dalla seguente proporzione:

293 (unità di ruolo nel comparto): 44 (unità temporaneamente/potenzialmente assenti nel comparto)=
127 (unità di ruolo di area II) : x

x = 19

Alle 19 unità sono state sommate 5 unità per carenza nella dotazione organica = 24 (ridotte a 23 per l'applicazione del tetto del 20%).

Pertanto il totale delle unità, pari a 61, è rideterminato in 59, per l'applicazione del tetto del 20%.

Come previsto dall'art. 54, comma 3, del CCNL Comparto funzioni centrali, l'Agenzia, al pari delle altre amministrazioni può stipulare annualmente contratti di somministrazione a tempo determinato, nel tetto del 20% del personale di comparto a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio dell'anno di assunzione: quindi essendo il personale di comparto presente in servizio al 31 dicembre 2019 pari a 297 unità, possiamo stipulare contratti annuali pari a 59 unità.

2020

- Inquadramento: Area III F1		
Retribuzione lorda		€. 24.149,43
IVC		€.169,04
Indennità di amministrazione		€. 2.772,72
<i>Totale lordo annuo dipendente</i>		€.27.091,19
Lordo dipendente per ora	gg.231* h.7,12	€. 16,28

- Inquadramento: Area II F2		
Retribuzione lorda		€. 20.726,50
IVC		€.145,08
Indennità di amministrazione		€. 2.246,40
Elemento perequativo Anno 2020		€. 267,60
<i>Totale lordo annuo dipendente</i>		€. 23.385,58
Lordo dipendente anno 2018 per ora	gg.231* h.7,12	€. 14,06